

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2184-A</sup>

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO — TURISMO)

(RELATORE CHIEFFI)

SUI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZOLI)

*nella seduta del 20 settembre 1951*

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazione all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe

*Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scarsità di molte materie prime verificatasi sul mercato mondiale in seguito ai noti avvenimenti politici ed ai programmi di difesa dei Paesi occidentali, ha indotto l'O. E. C. E. ad esaminare il problema particolarmente in relazione ad una necessaria contrazione dei consumi dei metalli non ferrosi.

A questo scopo il Comitato dei metalli non ferrosi, costituito in seno all'O. E. C. E., ha studiato, d'accordo con tutti i Paesi membri, apposite liste uniche di divieto per l'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

I Paesi membri dell'O. E. C. E., sia produttori di questi metalli che importatori, hanno ormai adottato opportune discipline

che vietano l'uso dei metalli in parola per gli impieghi di carattere accessorio o voluttuario.

L'Italia, che attinge il suo fabbisogno di rame e di nickel quasi esclusivamente dall'estero, non poteva esimersi dall'adottare analoghi provvedimenti. Per lo zinco, quantunque per questo metallo il Paese sia autosufficiente, è ugualmente necessario imporre una limitazione nell'impiego, anche per migliorare la nostra posizione nelle discussioni internazionali, in sede della Conferenza delle materie prime.

I divieti di uso per dette materie prime non potevano essere imposti con semplice atto amministrativo, ma era necessario ricorrere all'emanazione del decreto-legge 20

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settembre 1951, n. 942, che, in base all'articolo 77 della Costituzione, dovremo convertire in legge entro il termine rigorosamente stabilito.

Le tabelle A, B, C e D, allegate al decreto, indicano i prodotti per i quali sussiste il divieto di fabbricazione con l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco e delle leghe relative. Da dette tabelle sono state escluse alcune voci che potevano pregiudicare l'attività di alcune nostre industrie e in particolare dell'artigianato, con serie conseguenze di carattere sociale.

Così, dalla lista concordata in sede O. E. C. E., è stata depennata, fra l'altro, la voce relativa al divieto d'impiego del rame nei vassoi decorativi ed in altri oggetti ornamentali, per evitare di colpire alcune determinate attività dell'artigianato, fiorenti in numerose regioni d'Italia. Altrettanto è stato fatto per il nickel, permettendo alle piccole industrie di nickelatura di utilizzare liberamente quantitativi di nickel non superiori ai 20 chilogrammi per ogni trimestre (articolo 3 del decreto). Anche per quanto concerne lo zinco è stato escluso, per esem-

pio, il divieto del suo impiego nelle lavorazioni di zincatura, lavorazioni che, com'è noto, sono largamente diffuse nel nostro Paese.

Nell'intento sempre di non recare turbamento nel mercato nazionale, con gli articoli 3 e 4 del decreto-legge vengono esclusi i divieti alle lavorazioni in corso di esecuzione alla data della entrata in vigore del provvedimento e viene consentita la vendita dei prodotti vietati per un complessivo periodo di nove mesi dalla data del decreto stesso, mentre con i provvedimenti adottati da altri Paesi tale termine è stato ridotto a tre mesi.

Con l'articolo 5 viene data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di autorizzare lavorazioni e vendite in aggiunta ai casi previsti negli articoli 3 e 4, e ciò per consentire di fronteggiare eventuali esigenze di alcuni settori della nostra economia.

La X Commissione ritiene, pertanto, di dover raccomandare alla Camera l'approvazione della proposta di conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942.

CHIEFFI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*